

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAUGERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Nella seduta del 09/11/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Nel mese di gennaio 2012 il ricorrente stipulava con l'odierno convenuto (nella qualità di mandatario di altro intermediario) un contratto di finanziamento per l'importo complessivo lordo di euro 41.880,00 rimborsabile – mediante cessione *pro solvendo* di quote della propria retribuzione mensile – in centoventi rate da euro 349,00 ciascuna. Al momento della stipula, dall'importo erogato venivano detratte le seguenti somme: euro 1.047,00 a titolo di commissioni per l'intermediario mandante; euro 1.244,23 a titolo di commissione per l'intermediario mandatario per accensione del finanziamento; euro 533,24 a titolo di commissione per l'intermediario mandatario per la gestione del finanziamento; euro 3.643,56 a titolo di provvigione per agente/mediatore ed euro 945,23 a titolo di oneri assicurativi.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di gennaio 2016, in corrispondenza della quarantottesima rata di ammortamento, sulla base del conteggio estintivo redatto dall'intermediario, dal quale poteva evincersi un abbuono di euro 628,20 a valere sulle commissioni per l'intermediario mandante, oltre ad euro 206,63 a titolo di "rimborso costi di gestione" e di ulteriori euro 423,57 a titolo di "storno provvigioni di distribuzione".

Con lettera di reclamo, il ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle varie voci di costo connesse al finanziamento. Ricontrato negativamente il reclamo, il ricorrente adiva questo Arbitro per reiterare le proprie richieste restitutorie: in particolare, domandava la restituzione integrale delle commissioni per il mandante nonché quelle per il mandatario e per quelle di intermediazione, a causa della rilevata nullità delle rispettive disposizioni contrattuali prive del necessario fondamento causale e comunque per evidente opacità delle stesse; in via subordinata ne chiedeva la restituzione in misura proporzionale, per un importo complessivamente quantificato in euro 3.244,16 (comprensivo delle spese di procedura e di quelle di assistenza) oltre agli interessi.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto deduceva la trasparenza delle condizioni contrattuali relative alle voci di costo *up front* e *recurring*; precisava di essere disponibile, come già palesato in riscontro al reclamo, a rimborsare l'ulteriore importo di euro 113,31 a titolo di commissioni di gestione, in aggiunta agli importi già ristorati in sede di conteggio estintivo, oltre alle spese di avvio del presente procedimento. Sottolineava, invece, la non rimborsabilità delle commissioni di accensione del finanziamento, in quanto di natura chiaramente *up front*, così come per la provvigione destinata a remunerare l'attività dell'agente in attività finanziaria, in relazione alla quale era comunque indicata in contratto la percentuale rimborsabile in relazione ai costi *recurring*, già stornata in sede di conteggio estintivo. Con riguardo agli oneri assicurativi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, il già avvenuto rimborso di euro 404,08 ad opera della compagnia assicurativa, calcolato ai sensi dell'art. 22, comma 15 – *quater* e comma 15 - *quinquies* della legge 221/2012, sulla base del "premio puro" pagato e non goduto pari alla riserva matematica residua in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Si opponeva, infine, alla richiesta di rifusione delle spese legali.

Chiedeva pertanto il rigetto di ogni ulteriore domanda.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente con distinta memoria nella quale sottolineava l'opacità delle clausole contrattuali descrittive degli oneri a carico del mutuatario; a tali memorie contraddiceva l'intermediario resistente.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-*sexies* t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina non già il diritto alla restituzione integrale delle varie voci di costo dedotte nel contratto, bensì il diritto al rimborso della sola parte non maturata delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).

Pertanto, alla luce di tali considerazioni deve essere rigettata la domanda principale avanzata dal ricorrente, mentre deve essere valutata la richiesta subordinata di

restituzione *pro quota* delle voci commissionali. Sulla base della documentazione contrattuale offerta in comunicazione dalle parti emerge che la commissione per l'intermediario mandante sia stata già abbuonata in occasione del rilascio del conteggio estintivo, con la conseguenza che alcun ulteriore ristoro può essere riconosciuto in favore del ricorrente.

Quanto alle commissioni per l'intermediario mandatario per l'accensione del finanziamento, invece, la declaratoria contrattuale descrive con tutta evidenza attività eterogenee, ivi comprese quelle relative alla fase esecutiva del rapporto negoziale, significativamente racchiuse nella locuzione "ogni prestazione relativa alla fase precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto" (*cf.* lett. B), senza tuttavia distinguere la quota di commissione destinata alle prime e quella destinate alle seconde. La derivante opacità della clausola determina il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di tale voce, calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento, per un importo di euro 746,53.

Parimenti va riconosciuto il diritto alla restituzione di quota parte delle commissioni del mandatario per la gestione del finanziamento, data la natura evidentemente soggetta a maturazione nel tempo di detta attività; l'importo dovuto, calcolato in misura proporzionale, deve essere decurtato della somma già riconosciuta nel conteggio estintivo e pari ad euro 206,23, così per il corrispondente importo di euro 113,71.

Deve invece essere rigettata la domanda restitutoria relativa alle provvigioni per i soggetti intervenuti nel collocamento fuori sede del finanziamento (istruttoria, definizione dei relativi rapporti contabili, delega alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma erogata, ogni altra attività connessa alla conclusione dell'affare: *cf.* lett. C).

Per ciò che attiene alla richiesta di restituzione del premio assicurativo a copertura del rischio vita, il Collegio deve rilevare la censurabilità dei criteri di calcolo adottati dalla compagnia, la quale ha calcolato la quota non maturata sulla base di criteri matematici che, seppure ispirati a quanto previsto dalla legge n. 221/2012, non erano conoscibili *ex ante* dal ricorrente, in occasione della conclusione del contratto; pertanto, in linea con quanto affermato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro al riguardo (*cf.* dec. n. 6167/2014) nonché con il consolidato indirizzo interpretativo del Collegio, volto a riconoscere anche in caso di retrocessione di quota parte del premio da parte della compagnia secondo criteri difforni da quello proporzionale l'obbligo restitutorio per la parte residua in capo all'intermediario collocatore della polizza, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata del premio, calcolata anch'essa in misura proporzionale, per il corrispondente importo di euro 163,05.

Riguardo alla copertura per il rischio impiego, la domanda restitutoria non può trovare accoglimento poiché essa non è stata avanzata in occasione del preventivo reclamo, il quale – secondo quanto disciplinato dalle Disposizioni che regolano il presente procedimento – costituisce una condizione di procedibilità delle domande formulate nel successivo ricorso.

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

Non può essere invece accolta la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, anch'essa non presente in sede di reclamo: sul punto, recentemente il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha statuito che "Le «Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari» stabiliscono (Sezione VI, § 1) che il ricorso sia preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario, avente ad oggetto la stessa questione esposta nel ricorso; con quest'ultimo può essere chiesto il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e



diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo. Per quanto sopra detto in ordine alla natura pregiudizievole delle spese di assistenza professionale, si deve escludere che esse possano essere ritenute conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario lamentata nel reclamo, per cui occorre che esse – a pena d'inammissibilità della relativa domanda – siano autonomamente e specificamente richieste anche nel medesimo” (cfr. dec. n. 4618/2016).

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.023,29, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI